DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE Ordine extra MEPA *ex* art. 36, comma 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A 40.000 €

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 04/05/2021 B. O. 132

OGGETTO: Affidamento dell'appalto concernente **la fornitura** di reagenti per il laboratorio di coltura della Prof.ssa Monica Montagnani, con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. *a*) del d.lgs. n. 50/2016, mediante ordine diretto extra mepa
Codice C.I.G.: ZE0363FB38
Codice C.U.P.: non presente
UPB: DIMO.Raut.Montagnani
Impegno di spesa: n. 7.083 del 04/05/2022

IL DIRETTORE

- Considerato che il Dipartimento partecipa a progetti di ricerca, con una Unità di Ricerca coordinata Prof.ssa Monica Montagnani;
- Considerato che, nell'ambito del protocollo scientifico previsto dal disciplinare di ricerca approvato si rende necessario assicurare il regolare funzionamento del laboratorio di coltura cellulare, assicurando l'ordinario espletamento degli esperimenti scientifici previsti dal protocollo del progetto di ricerca, da parte degli operatori, come meglio specificato nella nota di richiesta inviata in data 04/05/2022 Prof.ssa Monica Montagnani e che, pertanto, si rende necessario attivare la relativa procedura d'acquisto di reagenti;
- Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'oggetto dell'appalto per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. .. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto"*;
- Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. *a*) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere "*mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o*

Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11 70124 Bari (Italy)
Posta Certificata: segreteriaamministrativa.dimo@pec.uniba.it
coordinatore: vincenzo.defazio@uniba.it
tel (+39) 080 5478467 • fax (+39) 080 5478524
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/indice-dipartimenti-attivi/scienzebiomediche
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

più operatori economici.....”;

- Dato atto altresì che l’art. 95, comma 4, lettera *c*) del d.lgs. n. 50/2016, consente *tout court* l’utilizzo del criterio del minor prezzo *“ per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”*;
- Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1000,00 euro, sino al sotto soglia;
- Dato atto che la fornitura non risulta reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Preso atto della nota del giorno 04/05/2022 inviata Prof.ssa Monica Montagnani con cui comunica la necessità di acquisire necessariamente i prodotti indicati, commercializzati dalla ditta **EUROCLONE - S.P.A.**;
- Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- Ritenuto di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il **bene** proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione;
- Constatato che il prezzo praticato è di 477,00 euro;
- Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

- Considerato che:

- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire il regolare funzionamento del laboratorio di coltura cellulare;
- l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di reagenti per laboratorio;
- la forma contrattuale si identifica con l’invio del buono d’ordine; n. **132/2022**
- il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
- Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
- Visti:
- l’art. 36, comma 2, lett. *a*) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro;
- l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
- l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;

DETERMINA

1) di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 477,00 oltre I.V.A. a favore della ditta **EUROCLONE - S.P.A.;**
2) di impegnare la spesa complessiva di euro 581,94 IVA compresa, al cap. 102050101 – materiale di consumo per laboratorio, del budget di Dipartimento per l’e.f. 2022, UPB: DIMO.Raut.Montagnani; impegno di spesa n. 7.083 del 04/05/2022;
3) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari **a zero**;
5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al Portale Web http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio ed, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
6) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Bari, 04/05/2022

IL DIRETTORE
Prof. Piero Portincasa

Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11 70124 Bari (Italy)
Posta Certificata: segreteriaamministrativa.dimo@pec.uniba.it
coordinatore: vincenzo.defazio@uniba.it
tel (+39) 080 5478467 • fax (+39) 080 5478524
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/indice-dipartimenti-attivi/scienzebiomediche
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723